

23.062 Legge sulle banche. Modifica («Public Liquidity Backstop»)

Approvazione del radicamento giuridico del Public Liquidity Backstop (PLB)

Rifiuto del forfait d'imposta annuo

Il **rappporto CPI «La gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di CS»** del 17 dicembre 2024 illustra tra l'altro anche il processo per l'introduzione di un «Public Liquidity Backstop». La conclusione della CPI è che la piazza finanziaria svizzera ha bisogno di un tale strumento. Il rapporto menziona inoltre che nel modello di consultazione sull'introduzione dell'PLB del 24 maggio 2023 non era previsto un'indennità forfettaria.

Voto favorevole: RP

Raiffeisen supporta l'introduzione dell'PLB. L'attuale dispositivo Too big to fail (TBTF) prevede già per le SIB prescrizioni sulla liquidità molto più severe rispetto alle non-SIB. Con il PLB viene introdotto nella legge sulle banche uno strumento supplementare per la prevenzione o la gestione di gravi crisi finanziarie. Le direttive del Financial Stability Board (FSB) del 2016 raccomandano strumenti adeguati alle banche rilevanti per il sistema a livello globale (G-SIB). Con l'introduzione di un fondamento giuridico per il PLB anche per le banche di importanza sistemica a livello nazionale, il Consiglio federale rafforza ulteriormente la stabilità del sistema finanziario e dell'economia svizzera.

Rifiuto: indennità forfettaria

Il forfait d'imposta liberatoria, dovuto annualmente dalla SIB, ai sensi dell'art. 32c LBCR, non rientrava nel modello PLB messo in consultazione dal Consiglio federale nel maggio 2023. Nella relazione esplicativa relativa al modello di consultazione, il Consiglio federale riporta piuttosto esplicitamente le argomentazioni contrarie a questa liberazione «ex ante». Solo dopo la consultazione il Consiglio federale ha integrato il disegno di legge relativo all'PLB con un «compenso forfettario per il rischio di costituzione di una garanzia contro le perdite». Anche nel suo rapporto sulla stabilità bancaria del 10 aprile 2024 il Consiglio federale prevede questa liberazione forfettaria. **Raiffeisen respinge il forfait d'imposta di cui all'art. 32c LBCR per i seguenti motivi:**

- (1) Ai sensi dell'art. 32a cpv. 4 La LBCR le banche rilevanti per il sistema **non hanno alcun diritto legale** a un prestito di iniezione di liquidità della BNS garantito dalla Confederazione. Spetta alle autorità decidere se, in caso di risanamento avviato o imminente di una SIB (con la minaccia di gravi danni al sistema finanziario e all'economia). Già il rapporto esplicativo per la consultazione del 25 maggio 2023 afferma a pag. 12: «*Dato che i SIB non hanno alcun diritto a prestiti di supporto alla liquidità con garanzia in caso di inadempimento, l'introduzione di un tale premio [ex ante] non è giustificabile ai fini di un premio d'assicurazione*». Inoltre, secondo il rapporto, «*non esiste alcun metodo generalmente riconosciuto per la determinazione dei singoli contributi ex ante dei singoli SIB*».
- (2) Il PLB **non** è uno «**strumento assicurativo**» e «**nessuna garanzia**» per le SIB. Pertanto, anche dopo l'integrazione giuridica dell'PLB nella Legge sulle banche, non è necessaria alcuna compensazione annuale da parte della SIB. Un'imposta forfettaria di questo tipo avrebbe piuttosto il carattere di un'«imposta» ricorrente senza controprestazione (sicura).
- (3) Il **PLB ha già un prezzo elevato**. Il premio di messa a disposizione, il premio di rischio e gli interessi sono dovuti se la BNS concede effettivamente a una SIB un prestito di supporto alla liquidità con garanzia federale in caso di inadempienza. Si tratta di costi elevati. Tuttavia, sono giustificati perché la SIB riceve una contropartita - il prestito della BNS. La previsione dei costi sostanziali connessi al prestito ha inoltre un effetto dissuasivo o preventivo. Con il mero radicamento giuridico dell'PLB nella Legge sulle banche, invece, le SIB non ottengono alcuna prestazione. Di conseguenza non deve essere corrisposto alcun compenso ex ante. Una tale compensazione non ha nemmeno effetto preventivo.

- (4) L'**ancoraggio giuridico dell'PLB non costituisce una distorsione della concorrenza**. Il radicamento giuridico dell'PLB non migliora le possibilità di rifinanziamento sul mercato come nel caso di una garanzia statale. I costi di rifinanziamento non risultano conseguentemente più convenienti dall'PLB. Negli ultimi mesi le agenzie di rating hanno espressamente confermato a Raiffeisen che, con l'ancoraggio giuridico del PLB, il rating creditizio determinante per il rifinanziamento non subirà variazioni (si tratta di una differenza sostanziale rispetto a una garanzia statale, che costituisce un diritto legale e ha un effetto positivo sul rating creditizio). Anzi, le banche rilevanti per il sistema, verso le quali è rivolto l'IPB come strumento di crisi, devono soddisfare già oggi prescrizioni in materia di fondi propri e di liquidità più elevate con costi conseguentemente elevati. Questi requisiti più severi della regolamentazione TBT sono uno svantaggio competitivo delle SIB rispetto alle banche non soggette a tale regolamentazione. I costi di un'**indennità forfettaria accentuerebbero ulteriormente lo svantaggio competitivo della SIB**.
- (5) In ragione del radicamento giuridico dell'PLB, **la Confederazione non deve sostenere alcun costo per l'apporto di liquidità**. La liquidità viene messa a disposizione dalla BNS. Se non vi sono costi ex ante, un'indennità ex ante non ha senso.

Un compromesso accettabile sarebbe un rimborso a valle

Una **compensazione successiva** (ex post) del Public Liquidity Backstop (PLB) troverebbe applicazione dopo che una SIB ha rimborsato il prestito di un'iniezione di liquidità concessole dalla BNS con garanzia contro i danni della Confederazione. Oltre al premio di messa a disposizione, al premio di rischio e agli interessi dovuti durante il periodo di utilizzo, **dopo il rimborso** sarebbe dovuto un contributo supplementare per tale SIB. Tale periodo potrebbe estendersi su più anni, ma per un numero limitato di anni (ad es. cinque anni). Una SIB dovrebbe quindi sostenere i costi corrispondenti per la compensazione successiva solo nel caso in cui il prestito della BNS **fosse** per essa **effettivamente necessario**.

Contrariamente all'indennità ex ante, **nel caso di un'indennità successiva (ex post) viene meno il problema della mancanza di diritto**. Dal momento che un prestito di iniezioni di liquidità con garanzia contro i danni della Confederazione viene concesso solo in caso di risanamento, la compensazione successiva (ex post) deve essere tuttavia calcolata in modo da **non mettere a rischio il risanamento duraturo della rispettiva SIB**.

In concreto, l'art. 32c LBCR potrebbe ad es. essere riformulato e includere una compensazione (ex post) successiva, come illustrato di seguito.

Art. 32c-Compensazione posteriore forfettaria per il rischio di un'eventuale concessione di una garanzia contro le perdite

¹ La Confederazione riscuote dalle-banche ~~che si avvalgono di un prestito con iniezioni di liquidità garantito dalla Confederazione ai sensi dell'art. 32a LBCR di rilevanza sistematica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistematica, nei cinque anni successivi al rimborso del prestito~~ la Confederazione riscuote annualmente un ~~forfait a copertura del rischio di un'eventuale messa a disposizione di una garanzia contro le perdite~~.

² L'importo forfettario corrisponde al prodotto risultante da un'aliquota uniforme e da una base calcolata per *ciascuna* banca conformemente al paragrafo 1. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli.

³ Nella regolamentazione dell'aliquota di calcolo uniforme il Consiglio federale tiene conto in particolare di quanto segue:

~~a. il rischio di perdita derivante dall'eventuale fornitura di una garanzia in caso di inadempimento per prestiti di supporto di liquidità della Banca nazionale in media pluriennale; e~~
~~naz. i risultati di gestione delle banche di cui al paragrafo 1;~~
~~b. il forfait non deve mettere a repentaglio il risanamento duraturo di una Banca.~~

⁴ Nella regolamentazione delle basi di calcolo per le *singole Banche* tiene conto in particolare di quanto segue:

- a. l'impegno globale ai sensi dello standard minimo di Basilea per ogni Banca, al netto dei seguenti elementi:
1. dei fondi propri regolamentari,
 2. attività liquide di alta qualità, e
 3. delle garanzie predisposte per l'iniezione straordinaria di liquidità della Banca nazionale, al netto degli sconti sul valore di rischio;
- b. Particolarità delle garanzie statali cantonali.

⁵ Determinante per il calcolo del forfait è il valore medio annuo specifico della Banca della base di calcolo calcolata trimestralmente.

⁶ La somma forfettaria è annullata dal momento in cui una banca è tenuta a versare *nuovamente* un premio ai sensi dell'articolo 32 quinque, paragrafo 1.

Traduzione supportata da IA. È determinante la versione originale tedesca come posizione ufficiale di Raiffeisen.